

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 546216)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2024, n. 32

Legge di stabilità regionale 2025.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.**

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'Allegato A "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)" alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell'Allegato B "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)" alla presente legge.

Art. 2**Rideterminazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
 - a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
 - b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".
3. La rideterminazione dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali", per i quali continuano a

trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30, è inserito il seguente:

"2 bis. L'aumento di aliquota di cui al comma 2 si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, indipendentemente dal codice di attività ATECO dichiarato."

5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l'anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l'anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l'anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 3 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

Art. 2 - Rideterminazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 3 - Entrata in vigore.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

Allegato A

“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011)”

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)

LEGGI REGIONALI	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
L.R.	1	09/01/1975				INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R.	28	16/07/1976				FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	6	04/02/1980				DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI REGIONALI	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	885.000,00	710.000,00	710.000,00
L.R.	6	04/02/1980				DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI REGIONALI	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.500.000,00	0,00	0,00
L.R.	6	04/02/1980				DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI REGIONALI	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0106 UFFICIO TECNICO	5.560.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00
L.R.	6	04/02/1980				DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI REGIONALI	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	19.255.000,00	14.255.000,00	14.255.000,00
L.R.	40	16/08/1984				NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	150.000,00	0,00	0,00
L.R.	25	07/03/1985				NORME PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AD ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	350.000,00	0,00	0,00
L.R.	44	20/08/1987				DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	30	28/06/1988				DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	50	09/12/1993				NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELEVO VENATORIO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	130.000,00	0,00	0,00
L.R.	56	19/09/1994				NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517	13 TUTELA DELLA SALUTE	1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	500.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	28/04/1998				NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	59	24/12/1999				NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0403 EDILIZIA SCOLASTICA	814.600,00	0,00	0,00
L.R.	1	20/01/2000				INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	3.000.000,00	0,00	0,00

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
L.R.	3	21/01/2000				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	500.000,00	0,00	0,00
L.R.	17	07/09/2000				ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	25.000,00	0,00	0,00
L.R.	17	07/09/2000				ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	3.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	331.300,00	0,00	0,00
L.R.	39	29/11/2001				ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	150.000,00	0,00	0,00
L.R.	9	07/05/2002				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	23/05/2002				DISCIPLINA DEL SETTORE FERISTICO	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	300.000,00	0,00	0,00
L.R.	27	07/11/2003				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	850.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	12/12/2003				NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	800.000,00	100.000,00	0,00
L.R.	1	30/01/2004	18			LEGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	27/02/2008	41			LEGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ LOCALE	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.612,00
L.R.	1	12/01/2009	20	2		LEGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	5.500.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	13/03/2009				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	28/09/2012				NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0907 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	37	28/11/2014				ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	6.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	11/05/2015				NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	250.000,00	0,00	0,00
L.R.	8	11/05/2015				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	10.578.533,00	0,00	0,00

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
L.R.	7	23/02/2016	29			LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016					
						MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	10.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	25/10/2016				ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS	13 TUTELA DELLA SALUTE	1302 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	2.722.000,00	2.722.000,00	2.722.000,00
L.R.	30	30/12/2016	85			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017					
						SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI COSTITUENTI L'AREA DEL LITORALE VENETO	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			97			CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI UNGULATI NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI Euganei	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	45	29/12/2017				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018					
			44			FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	13 TUTELA DELLA SALUTE	1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
L.R.	10	16/02/2018				NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	270.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	16/03/2018				NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	43	14/12/2018	11			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019					
						INTERVENTI NECESSARI ALLA VIVIFICAZIONE DELLE LAGUNE E DELL'AREA DELTA DEL DELTA DEL PO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	300.000,00	0,00	0,00
L.R.	17	16/05/2019				LEGGE PER LA CULTURA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	28	16/07/2019				INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CASA DI GIACOMO MATTEOTTI A FRATTA POLESINE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	30.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	25/09/2019				INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RILEVANTE ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA NELL'ISTRIA, NELLA DALMAZIA E NELL'AREA MEDITERRANEA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	193.690,00	230.000,00	80.000,00
L.R.	44	25/11/2019	1			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020					
						PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (COOG) E ALL'AGENZIA DI PROGETTAZIONE OLIMPICA.	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	29/12/2020	18			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021					
						ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
			21			ISTITUZIONE DEL PREMIO DI LAUREA "FRANCESCO SAVERIO PAVONE"	01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	0101 ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00
			25			MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI DEL VENETO PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	3.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	01/06/2022				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.363.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	01/06/2022				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	800.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	14/03/2023				DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ANIMALATI	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	30.000,00	0,00	0,00
L.R.	4	21/03/2023				VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE MALGHE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0907 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	5.000,00	0,00	0,00
L.R.	30	22/12/2023	21			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024 IMPLEMENTAZIONE NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 SUL TERRITORIO REGIONALE.	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	6.500.000,00	0,00	0,00
L.R.	5	13/03/2024				DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ RIVERASCHE	07 TURISMO	0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	250.000,00	0,00	0,00
L.R.	6	13/03/2024				"VA DELLA SETA VENETA": DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI GESTI E PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA GELSBAGHICOLTURA E LA VALORIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO CULTURALE REGIONALE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100.000,00	100.000,00	0,00
L.R.	6	13/03/2024				"VA DELLA SETA VENETA": DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI GESTI E PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA GELSBAGHICOLTURA E LA VALORIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO CULTURALE REGIONALE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLTIVARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGRICOLTIVARE	150.000,00	150.000,00	0,00
L.R.	8	21/03/2024				ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0407 DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00	0,00	0,00
L.R.	14	18/06/2024				INTERVENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI ATTIVATI DAI COMUNI DEL VENETO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE GENERALE									120.586.123,00	39.217.600,00	28.538.612,00

Allegato B

“Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011)”

**RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI DISPOSTE DA LEGGI REGIONALI AI SENSI DELLA LETTERA D) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)**

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
L.R.	31	23/12/2022				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023					
			9			CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI"	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.250.000,00	0,00	0,00
L.R.	30	22/12/2023				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024					
			1			INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI BONIFICA DEL NODO IDRALICO DI BOVOLENTA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	250.000,00	250.000,00	0,00
			19			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL VELODRONO IN COMUNE DI SPRESANO (TV).	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	3.000.000,00	0,00	0,00
			5			MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 40 "DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	80.000,00	70.000,00	0,00
			6			LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N. 16 "ADRIATICA" E LA S.R. N. 6 "ERIDANIA OCCIDENTALE"	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	300.000,00	275.000,00	0,00
TOTALE GENERALE									4.880.000,00	595.000,00	0,00

Allegato C

**“Settori di attività economica ai quali si applica la
maggiorazione di aliquota IRAP
(articolo 2, comma 1, lettera a)”**

ALLEGATO C**Settori di attività economica ai quali si applica la maggiorazione di aliquota IRAP di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a)**

Codice Ateco 2007 – Descrizione
08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.91.00 - Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
08.92.00 - Estrazione di torba
08.93.00 - Estrazione di sale
08.99.01 - Estrazione di asfalto e bitume naturale
08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.10.00 - Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava
09.90.09 - Attività di supporto all'estrazione di altri minerali n.c.a.
12.00.00 - Industria del tabacco
20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali
20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01 - Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01 - Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.51.01 - Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00 - Fabbricazione di colle
20.53.00 - Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 - Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23.51.00 - Produzione di cemento

23.52.10 - Produzione di calce
23.52.20 - Produzione di gesso
24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 - Fusione di acciaio
24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni
46.24.20 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
47.11.10 - Ipermercati
47.11.20 - Supermercati
47.11.30 - Discount di alimentari
47.19.10 - Grandi magazzini
47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
49.32.10 - Trasporto con taxi
49.41.00 - Trasporto di merci su strada
51.10.10 - Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.21.00 - Trasporto aereo di merci
51.22.00 - Trasporto spaziale
52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20 - Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20 - Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30 - Gestione di stazioni per autobus
52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22.01 - Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21 - Intermediari dei trasporti
52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri
68.20.02 - Affitto di aziende
68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 - Attività delle concessionarie pubblicitarie
73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
78.20.00 - Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30.00 - Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
80.10.00 - Servizi di vigilanza privata
80.20.00 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

80.30.00 - Servizi di investigazione privata
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 agosto 2024, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 settembre 2024, dove ha acquisito il n. 301 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 novembre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 dicembre 2024, n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR).

PROGETTO DI LEGGE N. 301 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2025 il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 13 agosto (disegno di legge n. 19) - contempla due articoli (oltre a quello sull'entrata in vigore): il primo, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato A del pdl (adeguato in esito all'approvazione in data 27/11/2024, da parte della Prima Commissione, di alcuni emendamenti al testo iniziale depositati dalla Giunta regionale); l'Allegato B, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2025-2027 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2, modificato dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento della Giunta regionale che ne ha sostituito la versione iniziale, ridetermina dal 2025 l'aliquota IRAP maggiorandola (comma 1):

- dello 0,65% (lettera a) per i soggetti esercenti attività commerciali nei settori individuati dalle sottocategorie della classificazione ATECO 2007 individuate nell'allegato C;
- dello 0,18% (lettera b) per i soggetti esercenti attività commerciali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) e da quelli che continuano ad applicare la maggiorazione massima dello 0,92% in base all'articolo 2, della legge regionale n. 30/2022 (Legge di stabilità regionale 2023).

Il comma 2 dispone che per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco, continua ad applicarsi la maggiorazione dello 0,92%, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 38/2019 sulla prevenzione cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Il comma 3 precisa che la maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti per i quali sono previste aliquote agevolate, ovvero le nuove imprese giovanili e femminili, le cooperative sociali, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che si trasformano in Aziende pubbliche di servizi alla persona, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b-c-d-e della legge regionale n. 1/2009 (Legge finanziaria regionale 2009).

Il comma 4 integra l'art. 2 della citata l.r. 30/2022 prevedendo che l'aumento di aliquota ivi disposto (+0,92%) si applica a banche, assicurazioni, altri enti e società finanziari, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati dagli stessi soggetti.

Il comma 5 infine quantifica le maggiori entrate nette derivanti dalla presente norma in euro 79,8 milioni per l'esercizio 2025, in 82,1 milioni per l'esercizio 2026 ed in 84,6 milioni per l'esercizio 2027.

PROGETTO DI LEGGE N. 300 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025"

Il testo iniziale del provvedimento, deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 20 del 13/8/2023), contempla nove articoli - oltre a quello relativo all'entrata in vigore - finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2025-2027.

Tramite l'articolo 1 si inserisce nel testo del Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 (l.r. 44/2019) un articolo 2 bis che prevede il concorso della Regione al finanziamento di spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.

Si tratta sia di spese in conto capitale - per euro 500.000 in ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 - finalizzate a dotare gli impianti sportivi siti nel Comune di Cortina d'Ampezzo delle attrezzature necessarie al loro funzionamento e all'utilizzo da parte degli atleti durante i Giochi Olimpici 2026 e negli anni successivi alla loro conclusione; sia di spese correnti, pure per euro 500.000 in ogni esercizio del triennio, finalizzate a coprire le ordinarie spese di gestione connesse all'utilizzo degli impianti siti nel Comune ampezzano.

Le risorse vengono allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero".

L'articolo 2 prevede l'organizzazione da parte della Giunta regionale di una serie di attività a rilevanza internazionale (promozione di eventi organizzati in Veneto; partecipazione ad attività, incontri, eventi ed iniziative internazionali) al fine di rafforzare il ruolo e la conoscenza del Veneto all'estero e di favorire la collaborazione con altre realtà economico territoriali, in attuazione dell'art. 18, comma 2 dello Statuto del Veneto e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera.

Per tali attività si prevedono oneri correnti per euro 70.000 nell'esercizio 2025 (Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo").

L'articolo 3 prevede l'assegnazione di contributi per l'avvio delle attività della Conferenza dei Sindaci del Polesine Superiore, al fine ultimo dello sviluppo economico, sociale, turistico e culturale del territorio dei comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l'area in questione.

Alcuni commi, inoltre, contengono disposizioni di coordinamento normativo con le altre leggi regionali istitutive delle conferenze dei sindaci.

Le relative spese correnti sono quantificate in euro 50.000 per il 2025 e 100.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 (Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali").

L'articolo 4 autorizza la Giunta regionale ad organizzare il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, evento annuale, che la Regione del Veneto ospiterà nel corso del 2025, essendo stata selezionata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della presentazione della propria candidatura, disposta con D.G.R. n. 1 del 9 gennaio 2024.

Gli oneri correnti a carico del bilancio regionale previsti per l'organizzazione dell'evento (nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale") ammontano ad euro 600.000 per l'esercizio 2025.

L'articolo 5 propone di modificare la legge regionale 39/2017, in materia di edilizia residenziale pubblica, abrogando dall'articolo 37 la previsione del versamento alla Regione di una quota delle somme riscosse da comuni e Ater per i canoni di locazione degli alloggi di proprietà commisurata al valore locativo dei medesimi (0,40 % annuo del valore locativo).

Tale abrogazione comporta minori entrate per il bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 2025, quantificate in euro 4.900.000 annui.

L'articolo 6, essendo stata completata la riorganizzazione delle funzioni in materia di difesa del suolo avviata con DGR n. 169/2019, conferisce alle sette province venete le funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo, inserendo nel testo della l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) un nuovo articolo 84 bis e modificando anche gli articoli 83 (Canoni) e 84 (Funzioni della Regione) della medesima.

L'articolo in questione modifica, altresì, l'articolo 1 della legge regionale n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) e l'articolo 3 della Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (n. 2/2006).

Viene stabilito, infine, che la Giunta regionale disciplini il regime transitorio e individui la data a partire dalla quale le province indicate inizino ad esercitare le funzioni conferite; per i procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.

Gli oneri correnti derivanti dall'applicazione di tale articolo sono quantificati in euro 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 ed imputati alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo".

L'articolo 7, modificato dalla Prima Commissione recependo un emendamento della Giunta regionale depositato in data 26 novembre 2024, prevede il concorso della Giunta regionale allo sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto, attraverso il

finanziamento della società Veneto Strade S.p.A. con complessivi euro 105.000.000 (55.000.000 per l'esercizio 2025 e 50.000.000 per l'esercizio 2026), per progettare e realizzare due rilevanti interventi lungo la rete viaria regionale gestita dalla medesima:

- a) l'adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
- b) la realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la S.R. 43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio, e la viabilità connessa.

Gli interventi, atti a risolvere alcune pesanti criticità di circolazione, sono riferibili alle azioni del DEFR 2025-2027 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali" e, a livello di programmazione, all'azione S4 "Monitorare, efficientare e completare la rete stradale" del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2030, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 75 del 14 luglio 2020.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale concorra, per euro 200.000 in ogni esercizio del triennio, alle spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi per assicurare lo svolgimento di attività richiedenti il ricorso a competenze esterne all'Amministrazione, tra cui, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del prezzario dei lavori pubblici di interesse regionale.

Tale ricorso è motivato, in particolare, dal fatto che, oltre alle finalità istitutive, di cui all'articolo 55 della l.r. 27/2003, all'Osservatorio l'articolo 56 ha assegnato diversi compiti, tra cui, in particolare, la redazione della relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici e l'aggiornamento del prezzario regionale, che, vista la loro complessità, non sono a tutt'oggi risultati eseguibili con personale interno all'Amministrazione; si rende di conseguenza necessario prevedere un apposito finanziamento regionale (allo-candolo nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio"), alla luce del fatto che la linea di spesa a finanziamento statale è sprovvista di risorse e l'ultimo trasferimento risale al 2012.

L'articolo 9 autorizza la Giunta regionale ad attribuire un contributo straordinario di euro 2.000.000 (di cui 1.000.000 nell'esercizio 2026 ed altrettanti nel 2027, allocati nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale") al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230/2022, per assicurare una programmazione di attività teatrali di prestigio nazionale e internazionale, nonché promuovere la filiera culturale veneta.

L'articolo 10 – come pure gli otto articoli successivi - è stato aggiunto al testo iniziale dalla Prima Commissione, recependo un emendamento della Giunta regionale depositato in data 26 novembre 2024, assieme ad ulteriori nove.

Detto che le Regioni Veneto e Lombardia, la Provincia autonoma di Trento, ed il C.O.N.I. sostengono la candidatura ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, formalizzata al CIO, tali enti devono garantire congiuntamente la copertura di un eventuale deficit nel budget olimpico del Comitato Organizzatore Olimpico. L'ammontare totale del budget è stimato in circa 66 milioni di euro ed il primo comma dell'articolo provvede ad accantonare 1.650.000 euro annui per 4 anni - dal 2025 al 2028 – per un importo complessivo pari a 6,6 milioni di euro.

Detto inoltre che la sostenibilità del suddetto budget è garantita anche da contributi dello Stato, delle due Regioni e della Provincia di Trento per circa 40 milioni di euro, si è appreso che lo Stato intende finanziarne la parte prevalente.

Il contributo della Regione a favore del Comitato Organizzatore dei Giochi è stimato nella misura massima di 7,5 milioni di euro (0,5 milioni nel 2025, 2 milioni sia per il 2026 che per il 2027 e fino a 3 milioni per il 2028), pari dunque ad un terzo della quota complessiva a carico dei tre enti, stimata in 22,5 milioni; essa potrebbe comunque subire, in prospettiva, decrementi nel caso di maggiori contribuzioni da parte dello Stato o del Comitato Olimpico Internazionale.

L'articolo 11 dispone la partecipazione della Regione del Veneto in qualità di socio fondatore al costituendo soggetto giuridico che assumerà le funzioni di referente per il Sito Unesco "Città di Vicenza e ville del Palladio nel Veneto", al fine di perseguire gli obiettivi che saranno individuati dallo Statuto e di concorrere alla conservazione e alla valorizzazione del Sito stesso, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale, che rappresenta una componente fondamentale e identitaria del patrimonio storico, artistico e culturale del Veneto.

La partecipazione della Regione viene stabilita in subordine alla condizione che lo Statuto che sarà adottato dal soggetto preveda l'esercizio dei diritti di socio fondatore e la nomina dei rappresentanti regionali in seno agli organi dell'ente da parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Si autorizza quindi la Giunta regionale a contribuire alla quota patrimoniale e alle spese di gestione dell'ente, quantificando lo stanziamento nella somma complessiva di euro 50.000, con riferimento all'esercizio 2025 (Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico").

Mediante l'articolo 12 si intende concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto - che consentirà una migliore fruizione del patrimonio di arte sacra cittadino - e di un annesso Auditorium, funzionale alle attività di formazione e divulgazione delle discipline musicali del Conservatorio A. Steffani.

Viene dunque riconosciuto un contributo straordinario di euro 500.000 nel 2025 al Comune di Castelfranco Veneto, finalizzato a ristrutturare il complesso dell'ex cinema Pio X (Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico").

Articolo 13: il Veneto, regione con una forte tradizione agricola e una rilevante vocazione al settore primario e della pesca, sta affrontando diverse emergenze che mettono a rischio la sostenibilità e la competitività di queste attività. Ci si riferisce, in particolare, a: le crisi fitosanitarie; la gestione delle specie alloctone; le modifiche alle politiche commerciali internazionali; gli impatti sul settore ittico derivanti dai fenomeni di anossia delle acque; il cambiamento climatico.

Tali emergenze, se non affrontate con adeguate politiche di gestione, potrebbero compromettere la sicurezza alimentare, l'equilibrio degli ecosistemi e l'economia regionale.

L'articolo in questione propone dunque di modificare la legge regionale n. 37 del 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" inserendovi l'articolo 7 bis (Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario) che prevede un supporto tecnico scientifico, realizzabile costituendo presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura un Tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto il cui scopo sia quello di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalla diffusione di malattie emergenti e riemergenti.

Inoltre l'articolo prevede un ruolo per il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - "Tavolo verde", di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 32/1999, che esamina le risultanze del Tavolo tecnico scientifico e apporta il proprio contributo istruttorio in merito alle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere per definire le strategie programmatiche regionali alla cui attuazione, ferme restando le competenze delle strutture regionali, può concorrere la citata Agenzia.

Gli oneri sono quantificati in 1 milione di euro per ogni esercizio del triennio 2025-27 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare").

L'articolo 14 intende sostenere e promuovere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia, al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario e al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici anche in riferimento a terapie che richiedono l'utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l'apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale.

Gli oneri ammontano ad euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025 (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria").

L'articolo 15 prevede un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro nell'esercizio 2025 (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"), per opere di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica ubicati sul territorio regionale alla vigente normativa europea in materia di igiene degli alimenti, in relazione ai requisiti degli stabilimenti riconosciuti per eseguire le attività di macellazione degli ungulati domestici e selvatici e di lavorazione delle carni di selvaggina selvatica abbattuta. Tali adeguamenti sono inoltre funzionali alla prevenzione delle epidemie di malattie infettive degli animali attraverso l'adozione di misure di biosicurezza.

Mediante l'articolo 16 si intende concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti. A tal fine la Giunta regionale viene autorizzata a riconoscere ai comuni interessati da tali interventi, sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, un contributo straordinario di 6 milioni di euro per ciascuno esercizio del triennio 2025-27 (Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero").

L'articolo 17 inserisce nella l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 112/1998) l'articolo 85 bis "Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali".

Si mira infatti a favorire la formazione di accordi tra tali Comuni della sponda veneta per la gestione in forma associata delle funzioni ad essi attribuite in materia di demanio lacuale, prevedendo che i canoni riscossi dai Comuni associati restino introitati per intero e destinati all'esercizio delle funzioni attribuite, oltre che all'attuazione degli interventi da essi programmati e successivamente approvati dalla Giunta regionale.

Potrà essere, in tal modo, garantito l'efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi, decentrando sul territorio le risorse, consentendone l'immediata disponibilità e realizzando rapidamente gli interventi necessari alla manutenzione dei beni demaniali e alla valorizzazione dell'ambito lacuale di competenza.

Le ripercussioni del presente articolo sul bilancio regionale sono in termini di minori entrate, quantificate in euro 800.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-27, cui si fa fronte con un apposito accantonamento nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi".

L'articolo 18, infine, intendendo assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, prevede che la Giunta regionale venga autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuto di stato.

Il contributo in conto capitale che verrà concesso alle suddette aziende ammonta ad 1 milione di euro nell'esercizio 2025 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca").

PROGETTO DI LEGGE N. 302 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027"

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa" (abbr. Nota) consente di comprenderne appieno la portata.

La Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - attesta che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2025-2027 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta

in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel Documento di Economia e Finanza Regionale, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 302 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 300 e 301) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Sul fronte della spesa autonoma, un'apposita tabella della Nota consente di verificare, per ogni esercizio del triennio 2025-2027 e con riferimento a ciascuna Missione del bilancio di previsione, le leggi regionali di spesa che vengono rifinanziate.

All'infrastruttura "Superstrada Pedemontana Veneta" (SPV), la Nota dedica un'apposita sezione (alla quale parimenti si rimanda per gli approfondimenti), nella quale vengono illustrati i criteri utilizzati per formulare le previsioni di entrata sul capitolo 101121 ("Entrata derivante dalla applicazione di pedaggi relativi alla SPV- capitolo rilevante ai fini IVA - D.G.R. 29/05/2017, n. 780") e quelle di spesa sul capitolo 103532 ("Canone da corrispondere al concessionario per la messa a disposizione e gestione della SPV – acquisto di beni e servizi – capitolo rilevante ai fini IVA - D.G.R. 29/05/2017, n. 780") per ogni annualità del triennio.

Le tabelle contenute in questa sezione mettono in evidenza uno squilibrio tra l'ammontare complessivo dell'entrata relativa ai pedaggi e l'ammontare complessivo della spesa relativa al canone, che viene coperto utilizzando quota parte delle entrate regionali a libera destinazione.

Nel precisare che la prima parte delle considerazioni che seguono concerne il testo iniziale del pdl 302 (nella seconda si mettono in evidenza le modifiche apportate in esito all'approvazione, in Prima Commissione, di alcuni emendamenti depositati dalla Giunta regionale in data 26/11/2024) quanto agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione - secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria - per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare alla Nota, oltre che all'Allegato n. 12 del pdl, per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 264,4 milioni nel 2025, a 204,5 milioni nel 2026 e a 184,3 milioni nel 2027 (pressoché interamente di parte corrente);
- fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vanno accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti a bilancio 2025-2027 ammontano ad euro 500.000 per il Fondo di parte corrente e ad euro 800.000 per il Fondo di parte capitale, per entrambi in ciascun esercizio del triennio 2025-2027.

- fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,7 milioni nel 2025 e in ciascuno degli esercizi successivi. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;
- fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 5,5 milioni in ogni esercizio del biennio 2025-2026.

Con il bilancio di previsione 2025-2027 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 93,1 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2023 (l.r. 6/8/2024, n. 19) lo stock del DANC al 31/12/2015 viene dunque ridotto di ulteriori 2 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2024-2026 (art. 3 l.r. 32/2023), in ottemperanza a quanto dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001 .

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,72 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (75,23 milioni) - che ammontano a complessivi 3,05 miliardi.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 18,45 miliardi, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2025 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1,56 miliardi;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 10,55 miliardi;
- assegnazioni statali e comunitarie: 1,99 miliardi;

- restituzione anticipi decreto-legge n. 35/2013: 1,20 miliardi;
- nuovi investimenti finanziati ricorrendo all'indebitamento: 120 milioni, di cui 117 milioni autorizzati dall'articolo 4 del progetto di legge e 3 milioni dall'articolo 5.

Nello specifico verranno finanziate ricorrendo all'indebitamento:

- misure di sostegno per la salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica per 3 milioni (L.R. 39/2020, art. 25);
- tutela e difesa delle coste venete per 3 milioni (L.R. n. 11/2001, art. 84, c. 2, lett. D);
- misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per 10 milioni (L.R. 7/2016, art. 29);
- sistemazione idraulico-forestale per 6 milioni (L.R. n. 37/2014);
- contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati per 5,5 milioni (L.R. n. 1/2009, art. 20, c. 2);
- realizzazione di un fabbricato da destinare ad archivio generale regionale, per 10 milioni (L.R. n. 6/1980, artt. 25 e 26);
- sviluppo del sistema informativo regionale per 5 milioni (L.R. n. 6/1980, art. 29);
- costruzione ed acquisto di beni immobili ai fini istituzionali per 6,5 milioni (L.R. n. 6/1980, artt. 25 e 26);
- lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali per 1,5 milioni (L.R. n. 6/1980, art. 29);
- impiantistica sportiva per 10 milioni (L.R. n. 8/2015, artt. 11 e 17);
- contributo straordinario per la realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano per 3 milioni (L.R. n. 30/2023, art. 19);
- intervento riguardante l'implementazione del numero unico di emergenza europeo per 6,5 milioni (L.R. n. 30/2023, art. 21);
- adeguamento della S.R. 308 "Nuova strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19, per 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026;
- realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra S.R. 43 Variante e la zona di Jesolo Lido Est – Opere II e III stralcio, per 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

L'aggregato di risorse finalizzate alla politica regionale (1,56 miliardi) consiste in quelle effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1,2 miliardi), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2025 - si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 585 milioni;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 350 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale – attività ordinaria: 50 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 88,6 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 45 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio 2025-27 sono i seguenti:

- 32 milioni per ciascun anno del triennio a favore delle scuole paritarie venete;
- 12,4 milioni per le borse di studio universitarie (di cui 6 mln dal FSE+);
- 10 milioni a favore degli ESU;
- 3 milioni per il buono scuola (legge regionale n. 1/2001);
- 78 milioni stanziati nel triennio a favore del sistema della formazione professionale;
- 21 milioni complessivi nel triennio destinati alle opere di prevenzione e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- 25,7 milioni complessivi nel triennio per interventi a favore dei Comuni, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
- 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio a favore di persone con problemi psichiatrici;
- 1,25 milioni quale contributo straordinario a favore del Teatro Stabile del Veneto «Goldoni»;
- circa 20 milioni annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali;
- garantiti oltre 15,6 milioni nel 2025, quasi 17 milioni nel 2026 e oltre 20 milioni nel 2027 per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;
- oltre 4,8 milioni per ciascun esercizio del triennio per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (Extra-LEA), finalizzati ad esempio all'attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana e ad azioni per i soggetti affetti da sindrome di Sjogren;
- 13,5 milioni per ciascun esercizio del triennio finalizzati a danni da vaccinazioni/trasfusioni;
- 18,9 milioni nel 2025 ed oltre 19 milioni per il 2026 e 2027 finalizzati al finanziamento delle funzioni delegate alle Province;
- 2 milioni per ciascun anno del triennio daranno copertura alle future leggi regionali d'iniziativa consiliare.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la conclusione della precedente programmazione 2014-2020, relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale è garantita dalla quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 1,68 milioni nel biennio 2025-26 (di cui 1,66 nel 2025) - assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio.

Con riferimento anche alla programmazione 2021-2027, la tabella seguente evidenzia gli stanziamenti previsti a bilancio, in ogni esercizio del triennio, per cofinanziare i fondi comunitari.

Fondo	2025	2026	2027
FESR	0,06	0,02	-
FEASR	1,61	-	-
Totali programmazione 2014-2020	1,67	0,02	-
FESR	5,70	1,08	1,08
FESR – FSC*	45,82	42,23	16,24
* Il cofinanziamento regionale del FESR per gli esercizi 2025 e 2026 è garantito mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.			
FSE +	36,27	27,57	27,57
FEASR	34,75	34,75	34,75
FEAMPA	1,80	1,80	1,80
Totali programmazione 2021-2027	126,74	109,83	83,84
TOTALE COMPLESSIVO	126,01	107,45	81,44

Nel Bilancio di previsione 2025-2027 trovano inoltre allocazione le risorse erogate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a complessivi 111,44 milioni nel triennio, così suddivisi:

- 11,03 milioni sono indirizzati alla Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.;
- 11,12 milioni sono destinati ad interventi nel campo dell'Energia e rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile;
- 7,55 milioni sono indirizzati alle Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore;
- 9,30 milioni sono finalizzati all'Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del servizio sanitario;
- 15,41 milioni sono indirizzati alle Politiche per il lavoro;
- 29,99 mln sono finalizzati alle Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'Assistenza sanitaria territoriale;
- 9,96 milioni a favore di Turismo e Cultura 4.0;
- 9,38 milioni ad interventi nel campo della Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica;
- 7,60 milioni per Agricoltura sostenibile ed economia circolare.

Infine, con riferimento alle risorse derivanti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), sono stati complessivamente stanziati 44,96 milioni (25,57 nel 2025 e 19,39 nel 2026); si segnalano:

- 34,90 milioni sono stati indirizzati alla Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
- 650 mila euro per favorire l'Intermodalità e la Logistica integrata;
- 3,61 milioni per Investimenti sulla rete ferroviaria;
- 5,8 mln di euro a favore di Turismo e Cultura 4.0.

Come precisato poc'anzi, vengono ora evidenziate le principali modifiche apportate nel corso della seduta n. 160 dalla Prima Commissione, in esito all'approvazione di alcuni emendamenti ai testi iniziali progetti di legge n. 301, 300 e (appunto) 302, depositati ed illustrati dalla Giunta regionale nel corso della seduta precedente.

- l'emendamento n. 1 aumenta di 5 milioni l'iniziale autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, prevista dall'articolo 4 del pdl 302, alla luce dell'aumento da 25 a 30 milioni nell'esercizio 2025 delle spese finalizzate agli interventi di potenziamento ed efficientamento lungo la rete viaria regionale gestita da Veneto Strade S.p.A. Vengono inoltre necessariamente aggiornati gli oneri di ammortamento;
- l'emendamento n. 2 introduce nel testo iniziale del pdl 302 un articolo - correlato al nuovo articolo 16 del pdl 300 - che autorizza l'indebitamento della Regione per 18 milioni di euro, di cui 6 milioni in ogni esercizio del triennio 2025-27, per concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto ovvero alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione o affiancamento a quelli esistenti;
- l'emendamento n. 3 integra nel bilancio di previsione 2025-27 le variazioni intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 21 del 13/8/2024, conseguenti all'istituzione, nel corrente anno di gestione 2024, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ovvero quel saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di spese già impegnate o di spese per le quali sia stata quantomeno indetta procedura di affidamento, in ogni caso esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata correlata. Tramite il FPV si garantisce la copertura di spese imputate ad esercizi futuri, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, e si evidenzia il differimento intercorrente tra l'acquisizione delle risorse finanziarie ed il loro effettivo impiego. L'istituzione del FPV in corso d'anno comporta una modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa, di entrata e di spesa, negli esercizi futuri che devono quindi essere recepiti anche nel documento di previsione 2025-27.

- l'emendamento n. 4 recepisce nel bilancio di previsione 2025-2027 le variazioni su poste vincolate a finanziamento statale e comunitario, sul fondo di rotazione nazionale e sui relativi cofinanziamenti regionali, intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 21 del 13/8/2024, che comportano una integrazione/rimodulazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2025-27.
- l'emendamento n. 5, infine, recepisce nel bilancio di previsione 2025-2027 le variazioni apportate dai richiamati emendamenti al pdl 301 ("Legge di stabilità regionale 2025") e al pdl 300 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2025"), provvedendo altresì a rivedere finanziariamente – nella maggior parte dei casi aumentandola – la dotazione di ulteriori leggi di spesa; tra le dotazioni incrementate si segnalano le seguenti:
 - l.r. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", articolo 30: +1.052.000 euro nel 2025 sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio";
 - l.r. 44/1987 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", articolo 3 (Opere di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto): +700.000 euro in c/capitale nel 2025 sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali";
 - l.r. 30/1988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" (recentemente novellata dalla l.r. 21/2024): complessivi +300.000 nel 2025 (di cui 150.000 correnti sulla Missione 7 "Turismo", 50.000 correnti e 150.000 in c/capitale sulla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca");
 - l.r. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", articolo 31: +390.000 euro sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente";
 - l.r. 13/2022 "Disciplina delle attività di protezione civile", articoli 3, 7, 23, 24: +199.000 euro in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 11 "Soccorso civile";
 - l.r. 15/2016 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria": +500.000 euro in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 13 "Tutela della salute";
 - l.r. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio": +137.000 euro nel 2025 e + 150.000 euro nel 2026 sulla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca";
 - l.r. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", articolo 20 (Fondi speciali): +1.050.000 correnti e + 100.000 in c/capitale in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Inoltre, e non certo secondariamente, tale emendamento provvede ad accantonare le risorse da trasferire allo Stato per assicurare il contributo regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 850-851, della legge 30/12/2020, n. 178 nonché del D.P.C.M. 04/10/2023 e del disegno di legge relativo al bilancio statale 2025: si tratta di 22,3 milioni di euro nell'esercizio 2025 e di 66,7 milioni sia nell'esercizio 2026 che nell'esercizio 2027.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta sessione di bilancio per il triennio 2025-2027, ha concluso il 20 novembre 2024 i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame di Stabilità (pdl 301), Collegato (pdl 300) e Bilancio (pdl 302) nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2025-2027, in data 30 ottobre nel corso di una seduta, in parte congiunta, con la Sesta Commissione; ne sono seguite di ulteriori, svolte dalla Quinta Commissione il 31 ottobre e, nuovamente, dalla Prima Commissione, il 26 novembre, accogliendo una specifica richiesta dei rappresentanti sindacali di Arpav.

In data 18 novembre 2024 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso – conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, segnalando alcune questioni che necessitano approfondimenti.

Tra il 6 ed il 14 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 27 novembre il Collegio dei revisori dei conti è stato audito in Prima Commissione ed ha esposto le motivazioni del parere favorevole espresso in merito al pdl 302.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, licenziandoli a maggioranza previa approvazione di sedici emendamenti - di cui uno relativo al pdl 301, dieci relativi al pdl 300 e cinque relativi al pdl 302 - depositati dalla Giunta regionale in data 26 novembre e di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 301 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandona, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

Per il progetto di legge n. 300 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandona, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

Per il progetto di legge n. 302 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ogni articolo contenuto nel collegato alla legge di stabilità, una volta approvato, assume valore di legge regionale. Questa caratteristica conferisce particolare importanza all'analisi e alla discussione degli articoli stessi, poiché hanno un impatto diretto sulle politiche della Regione Veneto. Tuttavia, l'attuale contesto politico e amministrativo ha sollevato diverse criticità, sia per il metodo adottato che per i contenuti delle decisioni prese.

Durante la recente sessione di bilancio, sono emersi significativi problemi. Tra questi, l'introduzione di un'addizionale IRAP per le imprese e una spaccatura all'interno della maggioranza politica. Questa situazione rappresenta un elemento politicamente rilevante, che avrebbe richiesto una presa di posizione chiara da parte della Giunta regionale.

Nel corso delle discussioni, erano state avanzate tre richieste principali per migliorare il processo decisionale e rendere più costruttivo il confronto: maggiore chiarezza e trasparenza, evitando sprechi e scelte personalistiche; la definizione di una linea politica chiara da parte della maggioranza di centrodestra; risposte concrete alle emergenze regionali per affrontare le questioni più urgenti.

Purtroppo, la lettura dei documenti di bilancio ha evidenziato il mancato raggiungimento di questi obiettivi. Un esempio emblematico riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non sono stati forniti chiarimenti adeguati su temi centrali come l'impatto ambientale, la scarsità di risorse private e la riduzione del contributo regionale per le Olimpiadi. Inoltre, il finanziamento delle varianti infrastrutturali appare incompleto e confuso e in più non è stato affrontato con la necessaria trasparenza.

Il Presidente della Regione, nel suo intervento in Consiglio, ha eluso le questioni più discusse, preferendo focalizzarsi su argomenti secondari e già noti. Questo atteggiamento è stato percepito come un modo per evitare un confronto reale. In particolare, l'articolo 1 del collegato, che destina un milione di euro per la gestione della pista da bob, è stato inserito senza un adeguato dibattito. Allo stesso modo, la candidatura ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili 2028, che comporta impegni finanziari significativi pari a 7,5 milioni di euro, ancora una volta, non è stata discussa né condivisa con il Consiglio regionale. Questa scelta solleva interrogativi non solo sul metodo, ma anche sulla legittimità politica di tali decisioni, spesso assunte senza il coinvolgimento delle commissioni competenti o dei sindaci interessati. Analogamente, interventi come quello da 70.000 euro per la promozione del Veneto all'estero appaiono specifici e circoscritti, suggerendo una destinazione già predeterminata, ma mai esplicitata. Tali modalità violano il principio di trasparenza che dovrebbe guidare l'azione pubblica.

Anche la gestione delle risorse in ambiti chiave, come sanità e infrastrutture, appare altrettanto problematica. Ad esempio, l'articolo 14, che prevede un milione di euro per progetti riguardanti l'innovazione scientifica e le tecnologie in ambito sanitario, è stato scritto in maniera vaga, quasi fosse già chiaro quale sia il progetto da finanziare. In un periodo in cui il sistema sanitario regionale necessita di risorse significative, tali investimenti appaiono privi di una chiara strategia e testimoni di una mancata percezione delle vere priorità di questa regione.

Allo stesso modo, interventi come i 500.000 euro per un auditorium a Castelfranco o i 600.000 euro per ospitare il Festival delle Regioni sono più azioni di facciata che risposte concrete alle emergenze regionali.

Un altro tema centrale della discussione è quello dell'emergenza abitativa. L'eliminazione dello 0,4 per mille sui canoni di locazione da parte di ATER e dei Comuni rappresenta un passo positivo, ma isolato. Non esiste una strategia complessiva per affrontare il problema della casa, né soluzioni strutturali per garantire alloggi accessibili, anche per le fasce meno fragili della popolazione.

Parlando delle infrastrutture stradali, ci aspettavamo una vera e propria direzione di lavoro, non semplici interventi spot. Un esempio evidente è la statale 308, che è pericolosa e sottodimensionata, e subirà un aumento significativo del traffico se si realizzerà il più moderno ospedale d'Italia in Veneto, come afferma il Presidente Zaia. Tale ospedale, visto che la viabilità della strada che non è adeguata né per i mezzi pubblici né per i privati, rischierebbe di diventare una specie di cattedrale nel deserto. L'approccio attuale non risolve i problemi strutturali della 308, servono infatti interventi più ampi e un piano pluriennale per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

Gli investimenti destinati agli impianti sportivi appaiono fortemente sbilanciati. Tra questi, spiccano i 18 milioni di euro stanziati in tre anni per i palaghiaccio, una cifra considerevole per un ambito che riguarda un numero limitato di tesserati, stante la situazione critica di numerosi impianti sportivi comunali, come palazzetti, strutture per basket, pallavolo e atletica, che sembra completamente ignorata. In molti Comuni, questi impianti sono in condizioni precarie, e i fondi destinati ai palaghiaccio avrebbero potuto essere investiti più equamente per soddisfare le esigenze sportive di una platea più ampia.

La crisi delle piscine, molte delle quali hanno chiuso a causa dei rincari energetici, è un ulteriore esempio di un settore trascurato. Nonostante il problema sia noto e abbia portato alla chiusura definitiva di numerosi impianti, il bilancio regionale non sembra prevedere alcuna misura concreta per sostenere questa infrastruttura sportiva fondamentale.

Dispiace evidenziare che il bilancio non affronta alcune emergenze in modo significativo e sostanziale. Le uniche due questioni più generali che sono trattate nel collegato sono il settore primario e la pesca e la ristrutturazione dei macelli per ungulati. Nel settore primario invece di interventi concreti, la soluzione proposta è l'apertura di un tavolo tecnico anziché disporre misure urgenti e finanziamenti immediati. La destinazione di 2,5 milioni di euro per ristrutturare i macelli pubblici dedicati agli ungulati,

come i cinghiali, viene presentata come una priorità. Questo intervento, pur essendo utile, non può essere considerato centrale in un contesto di emergenze regionali ben più gravi, quali la crisi abitativa, la sanità e le infrastrutture.

Il bilancio e il collegato avrebbero dovuto includere interventi più incisivi per affrontare quattro emergenze prioritarie.

La prima emergenza riguarda l'area della disabilità e l'aumento significativo della quota sociale a carico degli enti locali derivante dal rialzo della quota sanitaria a carico della Regione, per far fronte agli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale della cooperazione sociali. Questo accordo, retroattivo, ha posto i Comuni di fronte a un'emergenza finanziaria di 5,4 milioni di euro per il 2024. In Provincia di Padova, le tre Conferenze dei Sindaci hanno già sollevato la questione, ma non vedo soluzioni concrete nel bilancio. È urgente trovare modalità di intervento per risolvere questo problema e sostenere i Comuni che si trovano in difficoltà economica a causa di queste nuove spese.

La seconda emergenza riguarda gli ambiti territoriali sociali. Nonostante le linee guida e i webinar, gli ATS non sono ancora operativi e necessitano di maggiori risorse finanziarie. I 2 milioni stanziati l'anno scorso non sono sufficienti. Sarebbe stato più produttivo destinare un milione direttamente all'avvio degli ATS, piuttosto che ai progetti sperimentali di innovazione scientifica. Questo intervento è necessario per avviare una riforma che dovrebbe essere una priorità, ma che al momento non ha ricevuto l'attenzione finanziaria che merita.

La terza questione riguarda il mondo dell'impresa. Il Presidente Zaia parla di intelligenza artificiale nel contesto sanitario, ma dimentica che questa sta già rivoluzionando il mondo dell'impresa. L'approccio della Regione è miope, focalizzato su dettagli minori piuttosto che su come le imprese possano adattarsi ai cambiamenti radicali introdotti dall'intelligenza artificiale. È necessario un cambiamento di prospettiva, guardando non solo ai macro temi, ma anche a come le aziende possono evolversi per affrontare queste sfide tecnologiche.

Infine, vi è il tema delle aggressioni al personale medico. Assistiamo giornalmente a episodi di aggressioni contro il personale sanitario e anche ad altri dipendenti pubblici, come quelli del trasporto pubblico. Nonostante l'intervento legislativo del Governo, senza finanziamenti adeguati, non si può risolvere nulla. Questo è un tema cruciale per attrarre nuove figure professionali nel sistema sanitario pubblico e garantirne la sicurezza. Non c'è una parola o un euro in questo bilancio dedicato a risolvere questa emergenza.

Ho citato solo alcuni problemi che si riscontrano ogni mattina quando si apre il giornale di qualsiasi Provincia della nostra Regione. Abbiamo una manovra emendativa corposa, rispetto alla quale abbiamo cercato di portare un punto di vista che mettesse a fuoco quelle che sono le emergenze e le azioni che possono reindirizzare una linea politica di questa Regione, perlomeno nell'anno di legislatura che abbiamo ancora davanti. Se non ci saranno innovazioni significative, ovviamente il nostro giudizio rispetto a questo provvedimento è di assoluta inadeguatezza.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Ordinamento finanziario e contabile delle regioni.

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFER è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“Art. 16. Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;

b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2022, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.

1. Al fine di riequilibrare il carico tributario nel settore dell'assistenza, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito IRAP, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è rideterminata nella misura del 3,90 per cento per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), relativamente all'esercizio delle attività istituzionali.

2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:

a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;

d) divisione 61 - telecomunicazioni;

e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);

f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);

g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

2 bis. *L'aumento di aliquota di cui al comma 2 si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, indipendentemente dal codice di attività ATECO dichiarato.*

3. L'aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b), c,) d), della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009” continuano a trovare applicazione.

4. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;

b) la lettera a) del comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .

5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2023-2025.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2019 è il seguente:

“Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d'imposta in cui risulti l'installazione dell'apparecchio, indipendentemente dalla durata dell'installazione stessa nell'arco del periodo.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2006 è il seguente:

“Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.

1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2006 è il seguente:

“Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione” e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2007 è il seguente:

“Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. A decorrere dall'anno 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è ridotta di un punto percentuale.

2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l'intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.

4. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2009 è il seguente:

“Art. 8 - Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:

- a) l'aliquota fissata all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;
- b) l'aliquota di cui all' articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;
- c) l'aliquota fissata all' articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;

- d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;
- e) l'aliquota di cui all' articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.
2. All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: "è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento".
3. Resta salva l'esenzione prevista dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .".

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Direzione bilancio e ragioneria

Art. 2 - Area risorse finanziarie, strumentali, ict ed enti locali